

Sentenza: 10 giugno 2020, n. 141

Materia: Procedimento amministrativo - Semplificazione amministrativa

Parametri invocati: art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri

Oggetto: art. 1, comma 1, legge Regione Toscana 16 aprile 2019, n. 17 (Documento unico di regolarità contributiva. Modifiche alla l.r. 40/2009)

Esito: illegittimità costituzionale art. 1, comma 1, della legge della Regione Toscana 16 aprile 2019, n. 17 (Documento unico di regolarità contributiva. Modifiche alla l.r. 40/2009)

Estensore nota: Carla Paradiso

Sintesi:

Il Presidente del Consiglio dei ministri, ha impugnato l'articolo 1, comma 1, della legge della Regione Toscana 16 aprile 2019, n. 17 (Documento unico di regolarità contributiva. Modifiche alla l.r. 40/2009), che ha sostituito il comma 1 dell'articolo 49-bis della legge della Regione Toscana 23 luglio 2009, n. 40 (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa), in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione.

La norma impugnata prevede che *«La Regione acquisisce il documento unico di regolarità contributiva (DURC) prima del provvedimento di concessione e nelle fasi della liquidazione di ogni tipologia di contributi, benefici, sovvenzioni, di importo pari o superiore ad euro 5.000,00, effettuati con risorse regionali, a qualsiasi titolo e a favore di qualsiasi soggetto tenuto ad obblighi contributivi»*.

L'impugnativa governativa deduce la violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza (art.117, comma 2, lett. e) Cost.), in quanto l'esenzione, ancorché limitata alla concessione di benefici economici di lieve entità, confliggerebbe con la disciplina statale che richiede il possesso, senza alcuna limitazione, del DURC e che la regolarità contributiva assicurata ai lavoratori costituisce requisito essenziale di corretto esercizio dell'impresa. L'ordinamento non tollera che possano competere operatori che quell'onere osservano e operatori che lo violano, in quanto ciò sarebbe lesivo di una sana concorrenza. La deroga prevista dalla legge regionale, quindi, inciderebbe illegittimamente sugli obblighi previsti dalla legge statale, in particolare nel caso di fruizioni di benefici e sovvenzioni comunitarie. Né rileva la provenienza della provvista, che può essere regionale, statale o comunitaria, dovendo trovare applicazione il principio, che deve essere valido su tutto il territorio nazionale, che chiunque acceda a benefici pubblici, di qualsiasi entità, deve essere in regola con gli obblighi contributivi.

La Regione Toscana resiste all'impugnazione argomentando che non sussisterebbe nella normativa nazionale la previsione dell'acquisizione obbligatoria del DURC per la concessione di qualsiasi contributo. E che la norma impugnata si limiterebbe ad introdurre una misura di semplificazione procedurale secondo la quale, per i contributi di importo esiguo, la verifica della regolarità della posizione contributiva dei soggetti beneficiari, da parte della Regione, è riservata ad una fase successiva di controllo. Né vi sarebbe la violazione della disciplina statale, in quanto il campo di applicazione della norma è costituito esclusivamente dai contributi benefici e sovvenzioni finanziati con risorse regionali, per i quali l'obbligo di acquisizione del DURC non è previsto da norme nazionali.

La Corte nel ritenere fondato il ricorso governativo osserva che *«la disposizione impugnata, pur riferendosi testualmente alle risorse regionali, non esclude che l'esenzione possa incidere su settori in cui il legislatore nazionale ritiene indispensabile assolvere l'obbligo di presentazione del DURC. In particolare l'esenzione potrebbe scattare anche quando si tratti di "lavoro e legislazione sociale", settore in cui, con giustificato rigore, si impone sempre la presentazione del DURC, nonché allorquando il beneficio sia, sì, finanziato dalla Regione, ma con il concorso di contributi europei, così entrando in conflitto con il d.l. n. 203 del 2005, come convertito, e con la legge n. 266 del 2005, che, in presenza di tali contributi, esigono sempre la presentazione del documento».*

Inoltre, sottolinea la Corte, la finalità perseguita dall'istituto, che è quella della tutela del lavoro regolare e della salvaguardia dei relativi diritti di previdenza e assistenza, con evidenti riflessi sulla tutela della concorrenza, induce a considerare di gran lunga prevalente tale profilo sostanziale rispetto al modesto onere amministrativo che ne scaturisce.

La Consulta nel dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 1, della legge della Regione Toscana n. 17/2019 (Documento unico di regolarità contributiva. Modifiche alla l.r. 40/2009), chiude la sentenza con una notazione sulla modalità di legiferare della Regione Toscana: *«È piuttosto da rilevare che questo modo di esercizio della funzione legislativa, alluvionale e contraddittorio (tre leggi regionali nell'arco dell'anno 2019), è foriero di incertezze applicative e di contenzioso, e costituisce un onere amministrativo, questo, sì, inaccettabile.».*